

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 19.04.2000

I N D I C E

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto ed applicazione

Art.3 Definizioni

Art.4 Vigilanza

Art.5 Sanzioni

Art. 6 Procedure per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Art.7 Prescrizioni generali

Art. 8 Rumorosità da insediamenti industriali o artigianali

Art. 9 Rumorosità da attività svolte all'aperto

Art.10 Rumorosità da attività svolte in ambienti chiusi

Art.11 Deroghe

Art. 12 Controllo della rumorosità dei veicoli

Art. 13 Rumore prodotto dai mezzi di trasporto pubblico

Art.14 Requisiti acustici degli ambienti civili privati, pubblici o collettivi

R E G O L A M E N T O

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico - di seguito indicato per brevità "Regolamento" - disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la salute pubblica, le condizioni di quiete pubblica e privata.

Art. 2 Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:

- a) qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) esercizi pubblici;
- e) attività commerciali;
- f) attività artigianali ed industriali.
- g) attività di intrattenimento, ricreative e di spettacolo

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Unità Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art.3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità, decoro e quiete debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comunali indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazioni dei beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art.4 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Unità Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle proprie funzioni, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

4. I tecnici competenti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 <'Legge quadro sull'inquinamento acustico', regolarmente iscritti negli appositi Albi Regionali e forniti di specifico incarico dal Sindaco o dall'Assessore all'Ambiente o della Sanità, possono effettuare tutti i controlli tecnici previsti dall'articolo 14, comma 2, della succitata legge quadro, senza però il potere di applicare sanzioni.

5. In particolare il personale di cui ai commi precedenti esercita le funzioni di controllo sull'osservanza:

- a) degli adempimenti previsti dai piani di risanamento aziendali;
- b) delle prescrizioni attinenti il contenimento del traffico veicolare;
- c) della disciplina relativa al rumore prodotto dalle attività in ambiente esterno
- d) della disciplina concernente il rumore prodotto in ambienti chiusi;
- e) del controllo di sistemi di monitoraggio fissi o mobili per l'inquinamento acustico;
- f) del controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art.5 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge> con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta> con provvedimento dell'Organo comunale competente, entro i limiti previsti dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge quadro sull'inquinamento acustico.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti comunali.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria accertata per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Art. 6 Procedure per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Al momento della richiesta di rilascio o rinnovo di:

- a) concessioni edilizie per impianti e/o infrastrutture adibite ad attività produttive od artigianali;
- b) concessioni edilizie per impianti e/o infrastrutture adibite ad attività commerciali, a centri polifunzionali, a circoli privati, ad attività di intrattenimento e spettacolo;
- c) concessioni edilizie per insediamenti abitativi e residenziali posti in prossimità di importanti infrastrutture di trasporto, di qualsiasi natura;
- d) concessioni edilizie per scuole di ogni ordine e grado, asili nido, ospedali, case di cura e riposo;
- e) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- f) autorizzazioni per l'esercizio di attività professionali, artigianali, industriali potenzialmente rumorose;

deve essere predisposta un'apposita documentazione attestante l'impatto acustico, i requisiti acustici passivi degli edifici, le eventuali opere di protezione acustica previste; tale documentazione, redatta da un tecnico competente come prescritto dalla legge quadro, deve essere presentata all'Ufficio comunale per l'Ambiente.

2. La richiesta, di cui al comma precedente, deve essere consegnata almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto dei lavori o delle attività. Trascorsi 60 giorni dalla data della presentazione senza che dall'Ufficio comunale per l'Ambiente siano state richieste modifiche e integrazioni, le concessioni, autorizzazioni e rinnovi si intendono approvati a tutti gli effetti.

Art.7 Prescrizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'attività, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Unità Sanitaria Locale o il tecnico competente su incarico del Comune, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori, o al contenimento entro i limiti fissati dalla zonizzazione comunale.

3. Nei casi d'incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Unità Sanitaria Locale o del Tecnico competente incaricato, può vietare l'esercizio dell'arte> del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo

4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività i cui è previsto l'uso di macchine azionate da motori rumorosi, in particolare motori a scoppio.

5. Ai fini di garantire la quiete e la fruibilità degli ambienti abitativi, come definito dal DPCM del 14 Novembre 1997, vengono fissati i valori limite di immissione riportati nella seguente tabella A:

Tabella A: Valori limite di immissione - Leq in db (A)

Classe di destinazione d'uso	Valori	
	Periodo diurno	Periodo notturno
I Aree protette	50	50
II Aree prevalentemente	55	45
III Aree di tipo	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

6. Ai fini di promuovere l'evoluzione verso livelli più elevati di comfort acustico, conformemente alle disposizioni del DPCM del 14 Novembre 1997, vengono fissati i valori di qualità riportati nella seguente tabella B:

Tabella B: Valori di qualità - Leq in db (A)

Classe di destinazione d'uso	Valori	
	Periodo diurno	Periodo notturno
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 8 Rumorosità da insediamenti industriali o artigianali

1. Fermo restando quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997, ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti, le imprese presentano all'Ufficio comunale per l'Ambiente, una relazione tecnica, corredata dell'eventuale piano di risanamento acustico.

2. In particolare la relazione tecnica deve contenere:

- a) l'indicazione della tipologia di attività e del relativo codice secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti secondo quanto previsto dalla zonizzazione comunale, allegando una planimetria in scala opportuna;
- c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'interno o all'esterno, se sono schermate o con cabine, e del perimetro della proprietà e/o attività, allegando una planimetria in scala opportuna. Particolare attenzione deve essere posta all'identificazione di sorgenti quali i trasformatori esterni, le unità di ventilazione ed aspirazione, le unità di condizionamento, le torri evaporative;
- d) l'elenco dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, specificando se si tratta di impianti a ciclo continuo, ed indicando le caratteristiche di sfruttamento temporale degli impianti, sia nel periodo diurno che notturno.

3. L'eventuale piano di risanamento deve contenere:

- a) i risultati di eventuali rilevamenti fonometrici, eseguiti in modo conforme a quanto riportato nel Decreto del 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, e/o i risultati dei calcoli del livello sonoro, con l'indicazione delle posizioni di misura e/o calcolo, delle condizioni di funzionamento degli impianti;
- b) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato -agli adeguamenti ed interventi descritti nel piano e degli obiettivi del risanamento;
- c) la descrizione ditali adeguamenti ed interventi, con indicazioni utili ad individuare gli specifici effetti sulla riduzione dei livelli sonori, di immissione o di emissione, nonché l'entità prevista delle riduzioni stesse;
- d) l'indicazione delle tempistiche di attuazione del piano.

4. La relazione tecnica ed il piano di risanamento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo vanno predisposte per gli impianti esistenti nel caso di superamento dei limiti di legge, mentre per le modifiche degli impianti esistenti, esse sono obbligatorie nel caso in cui sia prevedibile un incremento dei valori di immissione.

5. La relazione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo è obbligatoria nel caso di nuovi insediamenti industriali od artigianali.

6. L'uso di macchinari ed impianti rumorosi può essere autorizzato dal sindaco anche in deroga ai limiti previsti, prescrivendo le opportune misure per limitare il disturbo indotto, sentiti eventualmente l'Ufficio comunale per l'Ambiente ed il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 9 Rumorosità da attività svolte all'aperto

1. Fermo restando quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997, ai fini di garantire la quiete e la protezione della salute pubblica, vengono formulate ulteriori specifiche per le attività rumorose svolte all'esterno, quali ad esempio i

cantieri edili di ogni specie, gli spettacoli, le attività ricreative o sportive, le manifestazioni di ogni genere e le attività domestiche, in particolare di manutenzione o giardinaggio.

2. Al lavori edili, i cantieri stradali e ferroviari ed in generale alle attività eseguite all'aperto si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i lavori di scavo, di consolidamento del terreno, di costruzione o demolizione, ivi comprese le attività estrattive e di cave, devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumori molesti;
- b) i macchinari impiegati nelle costruzioni devono essere, per quanto possibile, azionati elettricamente;
- c) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati in conformità alle norme di buona tecnica;
- d) l'uso di macchinari ed impianti rumorosi può essere autorizzato dal sindaco anche in deroga ai limiti previsti, prescrivendo le opportune misure per limitare il disturbo indotto, sentiti eventualmente l'Ufficio comunale per l'Ambiente ed il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica;
- e) i macchinari rumorosi impiegati nei cantieri devono essere dislocati in modo da ridurre per quanto possibile la molestia al vicinato, ed allo stesso fine se ne deve curare la manutenzione;
- f) i compressori, i gruppi elettrogeni, i martelli pneumatici, le perforatrici e le apparecchiature analoghe, devono essere schermati e silenziati compatibilmente con le tecnologie offerte dal mercato;
- g) in ogni caso i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo a partire dalle ore 7.30 e fino alle ore 19.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle 15.00. La deroga a tali orari può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta scritta e motivata;
- h) per le macchine ed equipaggiamenti per cui sono in vigore normative statali di attuazione di direttive comunitarie, si prescrive che siano adottati tutti gli accorgimenti per garantire la conformità ai livelli di omologazione; in particolare questa disposizione si applica a:
 - λ macchine per cantieri;
 - λ motocompressori;
 - λ gru a torre;
 - λ gruppi elettrogeni di saldatura;
 - λ gruppi elettrogeni;
 - λ martelli demolitori;
 - λ escavatori idraulici ed a fune, apripista e pale caricatrici.
- i) Per le macchine ed equipaggiamenti per cui non sono in vigore norme statali o direttive comunitarie, si prescrive che siano adottati tutti i criteri per garantire l'emissione acustica certificata dal produttore; in particolare questa disposizione si applica a:
 - λ montacarichi e argani per materiali da cantiere (motori a scoppio);
 - λ dumper;
 - λ terne cingolate;
 - λ motolivellatrici
 - λ compattatori con pala caricatrice e benna;
 - λ seghe circolari e motoseghe a catena;
 - λ betoniere ed autobetoniere
 - λ pompe per cemento ed intonacatrici;
 - λ motopompe;
 - λ trasportatori a nastro;
 - λ spurgatubi ad alta pressione ed idropulitrici;
 - λ tagliasfalto e frese da asfalto;
 - λ soffiatori e aspiratori di fogliame;
 - λ vibrofinitrici
 - λ scarificatori e trituratrici.

3. Le macchine da giardinaggio con motori a scoppio o elettrici devono essere usate in modo da non arrecare disturbo al vicinato. L'impiego di macchine rumorose deve essere limitato agli intervalli dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi l'intervallo di utilizzazione è limitato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Alle medesime limitazioni sono assoggettate tutti i dispositivi che provocano percussioni, vibrazioni e scuotimenti eccedenti la normale tollerabilità negli ambienti circostanti.

4. Le attività ricreative, sportive e di spettacolo svolte all'aperto che comportano produzione di rumori, ovvero emissioni vocali o strumentali, non possono essere esercitate al di fuori degli intervalli compresi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00. Inoltre i proprietari e gestori delle attività sopra descritte devono prendere tutte le misure necessarie per limitare la rumorosità dovuta all'ingresso ed uscita del pubblico e della clientela.

5. Deroga agli orari di cui al comma precedente può essere autorizzata dal Sindaco su richiesta scritta e motivata

Art.10 Rumorosità da attività svolte in ambienti chiusi

1. Il Regolamento fissa i limiti di accettabilità per la rumorosità da servizi ed impianti fissi di edifici adibiti ad uso comune, quali impianti di riscaldamento, condizionamento, scarichi idraulici ed altri impianti tecnologici e definisce le condizioni in cui sono concesse le deroghe ai limiti stessi. Il regolamento fissa altresì i limiti per le attività di spettacolo, di tipo ricreativo e similari, le attività domestiche svolte in ambienti chiusi.

2. I limiti massimi ammissibili per i rumori provenienti da sorgenti interne all'edificio, sede del luogo disturbato, sono i seguenti:

a) nel periodo diurno il differenziale massimo relativamente alle due ore consecutive più disturbate non deve superare 5 db(A);

b) nel periodo notturno il differenziale massimo relativamente all'ora più disturbata non deve superare i 3db(A);

c) i suddetti limiti differenziali non sono applicabili se il livello totale risulta inferiore a 35 db(A) nel periodo diurno e 30 db(A) nel periodo notturno.

3. Nella valutazione dei livelli sonori dei rumori ai sensi del comma 1, si applica la penalizzazione prevista per l'eventuale presenza di toni puri come prescritto dal DPCM del 1 Marzo 1991.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità provocata dai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, per cui valgono le discipline tecniche riportate in allegato al Regolamento.

5. L'impiego di elettrodomestici non silenziati è ammesso, anche in deroga ai limiti previsti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Resta ferma la disciplina relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici stabilita dalla normativa vigente.

6. Le attività rumorose di spettacolo, di tipo ricreativo e similari, svolte all'interno di edifici e che possono recare disturbo anche verso l'esterno, sono vietate dalle ore 23.00 alle ore 9.00. Deroga a tale orario può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta scritta e motivata.

7. I limiti previsti dal comma 1 non si applicano nel caso di disturbo originato da strumenti musicali. L'uso di tali strumenti, in edifici adibiti ad abitazione, non può superare le tre ore giornaliere, frazionabili in periodi non compresi tra le ore 13.00 e le ore 16.00 e tra le ore 21.00 e le ore 8.30. Qualora per esigenze professionali o di studio, venga superato il periodo massimo d'uso, sono adottati idonei accorgimenti per i locali in cui hanno luogo le esercitazioni.

8. I locali destinati ad attività produttive, commerciali o ricreative siti all'interno di edifici adibiti prevalentemente ad abitazione devono adottare tutti gli interventi idonei a contenere il disturbo.

9. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito ai sensi del presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art.11 Deroghe

1. Le deroghe concesse dal Sindaco, dietro richiesta scritta e motivata, per consentire l'utilizzo di sorgenti rumorose del tipo elencato ai precedenti articoli 8, 9 e 10 sono autorizzate entro i valori definiti dai *limiti di emergenza*, differenziati per entità, durata, ed in funzione della tipologia di area interessata.

2. L'emergenza è definita come la differenza fra il livello di rumore ambientale, comprensivo del rumore disturbante, ed il rumore residuo costituito dall'insieme delle sorgenti abitualmente presenti nello stesso luogo, esterne ed interne, corrispondenti alla normale occupazione dei locali ed a un funzionamento normale degli impianti, macchinari, cantieri > impianti acustici od altre sorgenti di rumore.

3. I valori ammissibili per l'emergenza sono calcolati a partire dai limiti di cui alla tabella. A dell'art.7 del presente Regolamento, aumentati di 5 db(A) nel periodo diurno e di 3 db(A) nel periodo notturno, valori ai quali si aggiunge un termine correttivo, funzione della durata cumulativa del rumore disturbatore cui si concede deroga, secondo la seguente tabella C.

Tabella C: termini correttivi per il calcolo dei valori ammissibili per l'emergenza

Durata cumulativa del rumore disturbatore	Correzione in db (A)
30 secondi < T < 15 minuti	8
15 minuti < T < 1 ora	6
1 ora < T < 4 ore	4
4 ore < T < 8 ore	2
T < 8 ore	0

4. Per quanto attiene in particolare la rumorosità dovuta ad attività di intrattenimento, ricreative e di spettacolo, limitatamente al periodo 1 giugno - 30 settembre, i valori ammissibili per l'emergenza sono calcolati a partire dai limiti di cui alla tabella A dell'art. 7 del Regolamento, aumentati dei termini correttivi indicati nella seguente tabella D, distinti per fasce orarie. All'interno delle fasce orarie, inoltre, non si applicano i valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97.

Tabella D: termini correttivi per attività di intrattenimento, ricreative e di spettacolo

Fascia oraria	Correzione in db (A)
dalle 22,00 alle 24,00	15
dalle 24,00 alle 1,00	10
dalle 1,00 alle 2,00	0

5. Il particolare regime di deroga introdotto dal precedente comma 4 ha carattere transitorio e cessa allo scadere del quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. I valori di cui alla precedente tabella D, inoltre, verranno ridefiniti, in senso riduttivo e con specifico provvedimento, allo scadere del terzo an.no dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

6. La richiesta scritta di autorizzazione alla deroga deve contenere:

- a) l'elenco dettagliato delle macchine> impianti, strumentazione o delle altre sorgenti di rumore per cui si chiede la deroga;
- b) i livelli calcolati, misurati o certificati della potenza sonora delle sorgenti di rumore di cui alla precedente lettera a);
- c) in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera b), può essere presentato uno studio di valutazione dei livelli di immissione previsti nelle abitazioni circostanti;
- d) l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per ridurre il disturbo nelle abitazioni circostanti;
- e) la pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento, con l'identificazione degli edifici circostanti;
- f) il periodo durante cui sono previste le immissioni più elevate, e la durata totale.

7. La deroga viene concessa solo per un periodo non cumulativo massimo di 120 giorni o per il periodo strettamente necessario per l'esecuzione del piano di risanamento e contenimento acustico, nel caso di sorgenti fisse.

Art. 12 Controllo della rumorosità dei veicoli

Fermo restando quanto prescritto al comma 2 dell'art.3 del DPCM 14 novembre 1997 relativamente alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, nonché le prescrizioni del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 295 sull'emissione sonora dei veicoli a motore, alla Polizia Municipale, ai funzionari dell'Unità Sanitaria Locale ed ai tecnici competenti di cui all'art.4, è demandato il compito di controllare le emissioni del parco circolante, secondo le procedure descritte nelle Direttive del Consiglio Europeo del 13 Marzo 1989 e del 19 Dicembre 1992.

Art. 13 Rumore prodotto dai mezzi di trasporto pubblico

1. Le Società concessionarie di trasporti pubblici urbani, le Società municipalizzate per la raccolta e smaltimento rifiuti e similari, dovranno utilizzare veicoli il cui livello sonoro rispetti i limiti previsti dalla vigente normativa, garantendo l'adeguata manutenzione.
2. Nell'adeguamento del parco macchine e mezzi tecnici esistenti di tutti i Servizi comunali, si dovranno perseguire tutti gli adeguamenti tecnici per la riduzione delle emissioni sonore dei veicoli, sia in quanto tali che delle operazioni da esse effettuate.

Art.14 Requisiti acustici degli ambienti civili privati, pubblici o collettivi

1. Le presenti norme si applicano ad edifici di nuova costruzione, intendendosi con ciò quelli che saranno realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano altresì per gli ampliamenti degli edifici esistenti.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, che comporti il rifacimento di muri o di serramenti esterni, di muri divisorii fra appartamenti, di solai e pavimenti, il Sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, può disporre, sulla base dell'applicabilità delle relative condizioni tecniche, l'obbligo parziale o totale dell'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo, anche al fine di escludere che gli eventuali rumori in essi immessi dalle sorgenti esterne non determinino il superamento dei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori immessi negli edifici circostanti, non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso di questi ultimi, ed in modo che i livelli sonori prodotti nei loro locali non superino nei restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione d'uso dei medesimi.
4. I criteri e le metodologie per il contenimento dell'inquinamento acustico interno agli ambienti civili privati, pubblici o collettivi, nonché i requisiti per i predetti ambienti sono quelli contenuti nell'allegato al presente regolamento, integrato dalle norme UNI 8437, 8438 e 8270.
5. In relazione ai requisiti acustici di cui al comma 4, gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili;
 - b) categoria B: edifici adibiti ad albergo, pensione ed assimilabili;
 - c) categoria C: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili;
 - d) categoria D: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.
6. Il progetto delle opere di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici, redatta da un tecnico abilitato, in cui siano illustrati i materiali, gli accorgimenti e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia.
7. La relazione di cui al comma 6 del presente articolo deve almeno riportare dati relativamente alla verifica che:
 - a) l'isolamento acustico normalizzato D_n rientri nelle fasce di cui alla figura 1 dell'allegato al presente Regolamento;
 - b) il livello di rumore da calpestio normalizzato L_n rientri nelle fasce di cui alla figura 2 dell'allegato al presente Regolamento;
 - c) il potere fonoisolante R , certificato in laboratorio, dei diversi elementi costruttivi, rientri nei valori di cui alla tabella i dell'allegato al presente Regolamento;
 - d) per i locali adibiti ad attività di insegnamento, ricreative e per le mense, siano stati adottati idonei sistemi per ottenere tempi di riverbero adeguati alla destinazione d'uso.
8. Il Sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, verifica attraverso i Servizi tecnici comunali o con l'ausilio di un tecnico competente, la conformità delle opere alle disposizioni di legge ed alla relazione depositata con la domanda di concessione edilizia, anche attraverso rilevamenti specialistici effettuati in conformità ai disposti del DPCM del 5 Dicembre 1997, "Requisiti acustici passivi degli edifici".